



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 16.01.2019

Info/07(R)/01.19/PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI RIFIUTI:
presentazione entro il 4 marzo 2019

ENTRO IL 4 MARZO 2019 L'OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI

In riferimento alla ns. precedente Info/96(R)/12.18...inviata il 3.12.2018, ricordiamo la **scadenza del 4 marzo** p.v. relativa all'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisposizione il piano di emergenza interna.

L'adempimento è contenuto nell'art. **26-bis**, rubricato "*Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*" della **Legge 1° dicembre 2018 n. 132** che ha convertito in legge del "Dl Sicurezza", (testo pubblicato in Gazzetta allegato, vedere nello specifico pag 10).

Il legislatore, per il momento , non precisa i contenuti che deve avere il "**Piano di emergenza interna**", ma invece ne declina gli scopi che sono:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;*
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;*
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;*
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante".*

Il comma 3, dell'art. 26-bis prevede che per gli **impianti esistenti**, il piano di emergenza interna **deve essere predisposto** entro novanta giorni **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione, **pertanto entro il prossimo 4 marzo 2019.**

Tale piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, **aggiornato dal gestore**, previa consultazione del personale (compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine), ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a **tre anni**.

I Gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione (? Concetto non meglio specificato dal legislatore e che non trova riscontro nelle precedenti definizioni normative) (dei rifiuti dovrà quindi:

- predisporre il Piano di emergenza interna entro il prossimo 4 marzo,
- trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna (altro adempimento) di cui al successivo comma 5 dell'art. 26-bis.

Va detto che quest'ultimo **“piano di emergenza esterna” deve essere predisposto da Prefetto** entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, di cui sopra, da parte del gestore, tale piano sarà predisposto secondo linee guida che dovranno essere emanate con decreto del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro dell'Interno.

Ci riserviamo di aggiornarci quando (e se) avremo notizie in più in merito alla questione e ai contenuti (almeno) relativamente del piano di emergenza interna.

(Se non intervengono autorevoli circolari di chiarimento ci si chiede (??) se il gestore sia tenuto a redigerlo sull'impronta delle indicazioni dell'allegato 4 del Dlgs 105/2015 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ?)